

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza
per l'accertamento dei danni erariali

Presentato il 28 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come risulta da tempo — ed il fenomeno è stato segnalato anche dal procuratore generale presso la Corte dei conti nelle requisitorie pronunciate in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato — i fatti produttivi di danno alla finanza pubblica, in aumento a causa, tra l'altro, dell'espandersi del campo di azione economica e finanziaria della pubblica amministrazione, appaiono sempre più complessi per il maggior ricorso a mezzi e procedure estremamente sofisticati ed elaborati.

Oltre il danno, a volte rilevantissimo, oltre i colpevoli comportamenti, spesso accuratamente celati dietro aspetti for-

malmente ineccepibili, le fattispecie di responsabilità amministrativa si fanno via via più estese, atteso che investono diverse ed anche lontane competenze territoriali ed interfunzionali.

Da qui il necessario ricorso, da parte della procura generale presso la Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni del pubblico ministero di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, agli organi della polizia giudiziaria per l'accertamento dei danni erariali.

Peraltro, atteso il particolare tecnicismo della materia, che riguarda complesse procedure contabili ed amministrati-

ve, la procura generale della Corte ha ritenuto indispensabile richiedere, con frequenza sempre maggiore, l'intervento della Guardia di finanza. Talché i nuclei di polizia tributaria risultano oltremodo impegnati nello specifico settore in relazione sia alla quantità delle indagini da effettuare sia alla professionalità richiesta per l'esecuzione degli accertamenti istruttori.

D'altra parte, l'attuale contesto operativo, caratterizzato da un impegno sempre maggiore per i reparti del Corpo, anche in relazione alla lotta alla criminalità organizzata, non consente di continuare a soddisfare con la dovuta tempestività le richieste della specie.

Appare, quindi, necessaria la costituzione di un organismo specializzato e qualificato nello specifico settore.

Si consentirà in tal modo alla procura generale della Corte dei conti di rendere più rapide ed incisive le istruttorie che il pubblico ministero compie, ai sensi del sopra citato articolo 74, con particolare riferimento a quelle per l'accertamento diretto, cioè per un metodo di indagine istruttoria richiesto da fattispecie che non consigliano il ricorso alla così detta « istruttoria cartolare ». La costituzione di un nucleo della Guardia di finanza alle dipendenze funzionali del procuratore generale della Corte dei conti contribuirà altresì a rafforzare quella efficacia deterrente che nel settore dei danni alla finanza pubblica deve perseguire più ancora che coltivare effetti repressivi.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il presente provvedimento prevede

agli articoli 1 e 2 l'istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali, alle dipendenze funzionali del procuratore generale presso la Corte dei conti. Tale organismo, con livello di Comando di corpo, ha circoscrizione nazionale.

L'articolo 3 stabilisce che i poteri, già attribuiti dal vigente ordinamento agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai finanzieri della Guardia di finanza in materia di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, vengano riconosciuti esercitabili anche dagli appartenenti al nucleo nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e che, previa autorizzazione del procuratore generale presso la Corte stessa, i dati e gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti possano essere utilizzati anche ai fini fiscali in modo che dei risultati di tali indagini si avvantaggi anche l'amministrazione finanziaria in considerazione, peraltro, della circostanza che detti accertamenti, concernenti fatti produttivi di danno erariale, sono pur sempre eseguiti da appartenenti ad un corpo istituzionalmente preposto, in via principale, alla prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie.

Con l'articolo 4, si determinano, conformemente alla tabella annessa al provvedimento, gli organici del nucleo prevedendosi che gli stessi siano costituiti — tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa — da sessantuno unità dal primo anno di applicazione della legge e centodue unità dall'anno successivo.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, nelle istruttorie di sua competenza ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può, per l'accertamento dei danni alla finanza pubblica, avvalersi del nucleo della Guardia di finanza di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

È istituito, con circoscrizione nazionale a livello Comando di corpo, un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni di cui all'articolo 1. Gli ufficiali e sottufficiali appartenenti al nucleo esercitano le loro funzioni sotto la direzione del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

ART. 3.

1. Gli appartenenti al nucleo di cui all'articolo 2 mantengono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tributaria.

2. I dati e gli elementi acquisiti in sede di accertamento dei danni alla finanza pubblica, previa autorizzazione del procuratore generale presso la Corte dei conti, possono essere utilizzati anche ai fini fiscali con riferimento ai compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza.

ART. 4.

1. Gli organici del nucleo di cui all'articolo 2 sono stabiliti in conformi-

tà della tabella annessa alla presente legge con le decorrenze nella stessa indicate.

2. I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel predetto nucleo dagli ufficiali e sottufficiali sono validi a tutti gli effetti per l'acquisizione dei periodi di comando e di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.

TABELLA

*Organici del nucleo della Guardia di finanza
per l'accertamento dei danni erariali.*

G R A D I	O R G A N I C I	
	Nel primo anno di applicazione della legge	Nel secondo anno di applicazione della legge
Colonnelli	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori	5	9
Capitani	8	16
Marescialli maggiori o aiutanti	8	15
Marescialli capi	8	15
Marescialli ordinari	8	15
Brigadieri	—	5
Appuntati e finanzieri	23	26
TOTALI ...	61	102